

Si riportano, in sintesi, le modifiche intervenute tra agosto e settembre che vanno ad integrare rispettivamente:

- pag. 304 per i reati fiscali,
- pag. 321 per l'operatività connessa al rischio usura
- pag. 340 per l'abbassamento delle soglie per il contante, gli assegni ed i libretti al portatore.

Il decreto legge n° 138 del 13.8.2011 e la sua conversione (legge 14.9.2011 n° 148).

A poco più di un anno dal già citato decreto legge n° 78 del 2010, si assiste alla quarta modifica (in quattro anni); il D.L. 138 del 13/08/2011 articolo 2 comma 4, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13/08/2011 ed entrato in vigore il medesimo giorno - e la successiva legge di conversione - hanno così ulteriormente modificato il D. Lgs. n. 231/07 relativamente alle soglie di rilevazione:

“A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011»”.

In sostanza:

a. il limite attuale all'utilizzo del contante scende al di sotto di 2.500 € ed ha natura oggettiva,
b. l'emissione di assegni, anche postali, per importo pari o superiore a 2.500 € dovrà avvenire con l'utilizzo della clausola non trasferibile (gli assegni bancari con beneficiario “me medesimo” potranno prescindere a condizione che siano presentati all'incasso dall'emittente) e dovrà contenere il nome del beneficiario,
c. i libretti al portatore non potranno avere un saldo pari o superiore a 2.500 € mentre non cambierebbero – il condizionale è d'obbligo – le soglie previste per il cosiddetto spesometro (3.600 o 3.000 € a seconda dei casi).
Nel precedente provvedimento si era data una franchigia nel periodo 31 maggio 15 giugno (cf. Ministero dell'Economia, circolare n. 33124 del 20.3.2008). In sede di conversione, l'art. 4 bis, riprendendo il concetto sopra citato, ha stabilito che “E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 58 per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49 commi 1,5,8,12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 al 31 agosto e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4.” Ciò significa che, a far data dal 1° settembre 2011, gli assegni, avuto riferimento alla data di emissione, posti in essere prima del 13 agosto ma incassati dopo non incorrono in alcuna violazione.

La modifica si muove palesemente nell'ottica della ulteriore maggiore tracciabilità e scoraggia l'uso del contante per fini di elusione o evasione fiscale.

Con il medesimo provvedimento, sono state riviste - in riduzione - anche le soglie minime per la commissione dei reati fiscali che diventano le seguenti:

a.omessa	dichiarazione	ridotto	a	30.000€.
b.infedele	dichiarazione	ridotto	a	50.000€
c.dichiarazione	fraudolenta	ridotto	a	30.000€.

Con l'occasione, si segnala la modificazione apportata alla comunicazione dell'UIF del 24.9.2009 in tema di finanziamenti a favore di soggetti in stato di difficoltà economiche. Il citato provvedimento è stato in parte sostituito ed aggiornato nei contenuti con comunicazione del 9.8.2011, sempre ad opera dell'UIF, con particolare riferimento alla

sola parte denominata con la lettera "B", della quale rappresenta un aggiornamento reso necessario in relazione alle risultanze di recenti ispezioni di UIF mirate ad approfondimenti finanziari su operazioni sospette riconducibili al fenomeno in parola. E' stato anche reso disponibile sul mercato l'applicativo integrato GIANOS 3 D – Usura.

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - COMUNICAZIONE UIF DEL 9 AGOSTO 2011

SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA B) DEL D.LGS. 231/2007- OPERATIVITA' RICONDUCIBILE ALL'USURA.

ALLEGATO

Operatività connessa con l'usura

1. Sotto il profilo soggettivo:

- rapporti accesi o comunque intestati a nominativi ai quali è attribuito il codice di censimento "famiglie consumatrici", che presentano una movimentazione manifestamente eccedente le esigenze personali per volumi o modalità operative;
- apertura di rapporti a clienti censiti come "famiglie consumatrici" che consentono di utilizzare crediti vantati nei confronti dei debitori anche prima dell'effettiva disponibilità e scadenza dei crediti stessi, quali ad esempio i rapporti di "portafoglio commerciale" sui quali è possibile eseguire operazioni di incasso, con o senza anticipo (salvo buon fine, al dopo incasso, sconto, ecc.);
- movimentazione del rapporto sovradimensionata rispetto al profilo economico del titolare, per l'elevata frequenza delle operazioni ovvero per i volumi e le modalità operative;
- deleghe a operare su rapporti intestati a persone fisiche o ditte individuali in assenza di plausibili giustificazioni, specie qualora tali deleghe siano utilizzate intensamente o si preveda la domiciliazione della corrispondenza presso il delegato o presso l'intermediario;
- richiesta di rilascio di carnet di assegni in numero eccessivo rispetto al profilo economico-finanziario del cliente;
- rapporti finanziari reciproci tra nominativi che appaiono ingiustificati, in quanto, ad esempio, i soggetti operano in settori di attività economica poco attinenti, e in particolare:
 - ripetute operazioni di versamento di assegni o di presentazione di pagherò cambiari emessi ovvero girati da nominativi ricorrenti;
 - ripetuti addebiti per assegni tratti dal titolare del rapporto a favore di beneficiari ricorrenti;
- rapporti finanziari con nominativi che risultano "protestati", appostati a sofferenza o comunque in difficoltà economica o finanziaria;
- presentazione di effetti da "scontare" rilasciati per lo più da nominativi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria ovvero operanti in settori d'attività economica differenti;
- operatività – desumibile, ad esempio, dagli acquisti effettuati, dall'utilizzo delle carte di pagamento ovvero dalla titolarità di numerose polizze assicurative- che denota un "tenore di vita" del cliente manifestamente incoerente con il profilo economico – finanziario dello stesso desumibile dal complesso delle informazioni in possesso dell'intermediario;
- richiesta di finanziamenti la cui erogazione avviene, in assenza di plausibili giustificazioni, a favore di altri soggetti;
- rimborso delle rate di finanziamento effettuato da terzi, in assenza di elementi idonei a giustificare i rapporti tra le parti.

2. Sotto il profilo oggettivo:

- rapporti che presentano una movimentazione vorticoso, con operazioni contestuali o ravvicinate nel tempo, di segno contabile opposto e di importo identico o simile, soprattutto se presentano un saldo periodico (mensile/trimestrale) di modesta entità e risultano caratterizzati da:
 - ripetute operazioni di versamento o di prelievo in contanti o con assegni per importi singolarmente inferiori alle soglie di legge;
 - ripetute operazioni di versamento o prelievo di contante allo sportello in cifra tonda ovvero di importo ricorrente;
 - ripetute operazioni di prelievo di contante effettuate tramite carte di pagamento ricaricate in contanti e per importi complessivi prossimi alle soglie massime del plafond;
 - ripetute operazioni di versamento o prelievo mediante assegni bancari, circolari o postali a cifra tonda;
 - ripetute operazioni di versamento di assegni impagati a prima presentazione, soprattutto se seguite dalla presentazione di assegni di analogo importo;
 - ripetute operazioni di versamento di assegni ovvero di prelievo con assegni emessi con la clausola "me medesimo";
 - presenza di assegni versati e tratti nella stessa giornata, o in un ristretto periodo di tempo, i cui importi sono

coincidenti o pressoché analoghi;

- rapporti con andamento irregolare, specie se si alternano fasi di non utilizzo con fasi di intensa operatività;
- ripetute richieste di carnet di assegni “liberi” privi della clausola di non trasferibilità;
- elevata incidenza di assegni non utilizzati a vario titolo (annullati, smarriti, distrutti, rubati o comunque non presentati per l’incasso) rispetto al totale degli assegni richiesti;
- ricorso a numerosi finanziamenti erogati da banche o società finanziarie in cui il pagamento delle rate avviene con il versamento di contante contestuale alla scadenza della rata o temporalmente ravvicinato alla stessa;
- operazioni “extra-conto” o “per cassa” con clienti occasionali, ripetute per importi ricorrenti ovvero di importo complessivamente rilevante, specie se effettuate nonostante siano richieste da nominativi con i quali erano stati interrotti i rapporti su iniziativa dell’intermediario;
- ripetute operazioni di versamento di assegni bancari con richiesta di emissione di assegni circolari, soprattutto se per importi frazionati o con prelevamento contestuale in contanti di parte della somma;
- ripetute operazioni di versamento di assegni circolari emessi in data molto precedente a quella del versamento;
- ripetute operazioni di versamento di assegni con prelevamento contestuale di parte della somma in contanti ovvero del corrispondente importo al maturare della disponibilità;
- ripetute operazioni di versamento di assegni, anche di importo cospicuo, che presentano “segni” (simboli, sigle, cifre, ecc.) indicativi di illegittimi passaggi del titolo tra più soggetti;
- ripetute operazioni di versamento di assegni d’importo unitario “sotto soglia” con una pluralità di girate poco leggibili;
- il beneficiario degli assegni bancari appare inserito successivamente all’emissione dei titoli da persona diversa dal traente, come da confronto con la firma di girata;
- frequenti “richiami” di effetti presentati all’incasso;
- frequenti “ritorni” di assegni ed effetti impagati, cui a volte fa seguito il pagamento “a mani notaio” o il protesto;
- frequenti pagamenti tardivi di assegni emessi senza provvista al fine di evitare l’iscrizione in CAI, con quietanza di pagamento firmata e autenticata da parte di creditori ricorrenti.